



Departement für Finanzen und Gemeinden Graubünden  
Departament da finanzas e vischnancas dal Grischun  
Dipartimento delle finanze e dei comuni dei Grigioni

---

# **Procedura di consultazione**

## **Revisione totale della legge sui comuni**

**& revisione parziale della  
Costituzione cantonale (Cost. cant.)**

## Indice

<b>1</b>	<b>L'essenziale in breve</b> .....	<b>3</b>
1.1	Situazione di partenza.....	3
1.2	Quali obiettivi si pone la revisione? .....	3
1.3	Contenuto della revisione totale .....	4
<b>2</b>	<b>Premesse</b> .....	<b>6</b>
2.1	Genesi .....	6
2.2	Strutture comunali attuali nei Grigioni.....	7
<b>3</b>	<b>Motivi alla base della revisione</b> .....	<b>13</b>
3.1	Sviluppi .....	13
3.2	Necessità di agire.....	15
<b>4</b>	<b>Tratti fondamentali del progetto</b> .....	<b>17</b>
4.1	Disposizioni generali .....	17
4.2	Organizzazione .....	17
4.3	Patrimonio comunale.....	21
4.4	Compiti.....	23
4.5	Collaborazione intercomunale .....	23
4.6	Aggregazione di comuni.....	23
4.7	Vigilanza .....	24
4.8	Comuni patriziali.....	24
4.9	Regioni.....	26
4.10	Disposizioni finali.....	26
<b>5</b>	<b>Configurazione del progetto</b> .....	<b>27</b>
<b>6</b>	<b>Conseguenze finanziarie e per il personale</b> .....	<b>27</b>
6.1	Progetto alla luce dell'incarico Albertin / Buona legislazione.....	27
6.2	Conseguenze per il Cantone .....	27
6.3	Conseguenze per i comuni.....	27
6.4	Conseguenze per i comuni patriziali / i consorzi patriziali .....	28
<b>7</b>	<b>Attuazione ed entrata in vigore</b> .....	<b>28</b>

# 1 L'essenziale in breve

## 1.1 Situazione di partenza

L'attuale legge sui comuni (LCom; CSC 175.050) è entrata in vigore il 1° luglio 1974. Sono nel frattempo trascorsi 42 anni, durante i quali la legge sui comuni si è in ampia ed elevata misura dimostrata valida. La sola età di una legge non impone certo una revisione. Diverse revisioni parziali ne hanno tuttavia intaccato la chiarezza e la leggibilità. La revisione offre inoltre la possibilità e l'opportunità di far confluire nella legge cognizioni essenziali e di validità generale risultanti dalla giurisprudenza e dalla prassi pluriennale dell'Ufficio per i comuni in relazione a informazioni fornite, di colmare lacune giuridiche e di stralciare disposizioni inutili.

## 1.2 Quali obiettivi si pone la revisione?

Da sempre i comuni grigionesi godono di ampia autonomia. Anche la revisione totale della legge sui comuni deve tenere conto di tale aspetto; non si deve creare una maggiore densità normativa. Tramite le aggregazioni, l'autonomia dei comuni viene visibilmente rafforzata o ripristinata. Gli *obiettivi della riforma dei comuni* (comuni forti e autonomi) si riflettono anche nella presente revisione totale della legge sui comuni. Ai comuni deve essere lasciato un margine di organizzazione possibilmente ampio per la ricerca di soluzioni proprie.

La legge sui comuni deve continuare a costituire un *atto normativo quadro* per l'organizzazione ottimale dei comuni finalizzata all'adempimento dei loro compiti. Il Cantone dispone in tal modo di *comuni ben organizzati*, che svolgono sia i loro compiti originari, sia quelli loro delegati in modo autoresponsabile, democratico, economico ed efficiente nell'interesse dei propri abitanti.

Sulla base di questi obiettivi e alla luce della risposta del Governo all'incarico Albertin (PGC agosto 2015, p. 209 segg.), la revisione totale della legge sui comuni non prevedrà eccessive restrizioni all'autonomia organizzativa. Nel diritto cantonale dovrà essere disciplinato soltanto ciò che deve essere necessariamente uniforme. In questo settore la legislazione grigionese continua così a differenziarsi da quella di altri Cantoni, i quali in parte intervengono in misura maggiore nelle direttive organizzative e politiche dei comuni.

### **1.3 Contenuto della revisione totale**

#### **Questo rimane invariato**

- I comuni possono continuare a determinare la forma organizzativa (parlamento comunale sì o no) adeguata alle loro esigenze.
- Gli organi obbligatori saranno anche in futuro l'assemblea comunale in seduta pubblica o per scrutinio popolare, il municipio e la commissione della gestione.
- I comuni possono continuare a fissare liberamente il periodo di carica delle proprie autorità.
- I comuni rimangono liberi di decidere se introdurre o meno il principio di trasparenza per quanto riguarda l'accesso a documenti ufficiali.
- Spetta ai comuni decidere se introdurre o meno il diritto di voto per gli stranieri.
- I comuni possono continuare a esternalizzare compiti e/o a collaborare a livello intercomunale.
- L'istituto del comune patriziale può continuare a esistere.
- L'attinenza continuerà a orientarsi al comune politico.
- Un'aggregazione dei comuni politici conduce a un'aggregazione dei comuni patriziali per lo stesso territorio, sempre che i comuni patriziali non si siano tutti precedentemente sciolti.
- Il Cantone può obbligare un comune a una collaborazione intercomunale (anche al di fuori della forma giuridica della corporazione di comuni); ciò deve però essere possibile soltanto laddove altrimenti un comune non svolgerebbe un compito prescritto dalla legge. Continua a non essere previsto un obbligo di partecipazione a un "onere dei centri urbani".

#### **Questo cambia**

- In un comune dotato di parlamento comunale non dovrà essere istituita anche un'assemblea comunale.
- Gli esecutivi comunali dovranno essere composti da cinque o da sette membri.
- I verbali delle assemblee comunali potranno essere pubblicati sui siti internet dei comuni.
- Il municipio dovrà poter decidere di propria competenza adeguamenti al diritto sovraordinato, nei casi in cui la legge non concede alcun margine di manovra.
- Le votazioni consultive dovranno poter essere ammesse in virtù del diritto cantonale (vale a dire che non sarà più necessaria una base legislativa comunale).

- Le assemblee comunali, al pari delle sedute del parlamento comunale, dovranno di principio essere pubbliche. I comuni non dovranno più poter prevedere un obbligo di ricusa.
- I trasferimenti di patrimoni patriziali (fatta eccezione per quelli al comune politico) non saranno più ammessi.
- La legge prescrive quanto dovrà essere osservato in caso di esternalizzazione di compiti e in caso di collaborazione intercomunale.
- L'aggregazione di comuni verrà disciplinata in modo più conciso, in base alle esperienze fatte nell'ultimo decennio. Non dovrà più essere possibile formare nuove frazioni quali enti indipendenti, come era invece finora possibile nel quadro di aggregazioni di comuni; non è stata individuata la relativa necessità.
- Diversi termini verranno adeguati ai tempi (convocazione dell'assemblea comunale, presentazione del conto annuale).

## 2 Premesse

### 2.1 Genesi

La legge sui comuni decisa dal popolo il 28 aprile 1974 ed entrata in vigore il 1° luglio 1974 costituisce una pietra miliare estremamente importante nella storia dei comuni grigionesi. La nuova legislazione non ha tuttavia comportato una profonda regolamentazione di questioni comunali da parte del Cantone. Essa ha piuttosto seguito una *via mediana*, lasciando alla legislazione speciale particolari ambiti dell'attività comunale e disciplinando direttamente soltanto le questioni di principio del diritto comunale istituzionale. La legge sui comuni costituisce una vera e propria *legge quadro o di organizzazione*, che mette a disposizione dei comuni principi e strumenti giuridici grazie ai quali essi si possono amministrare in modo tale da mantenere la propria indipendenza.

La legge sui comuni ha permesso dapprima di eliminare l'incertezza relativa alla *natura giuridica del comune patriziale*, esistente dall'emanazione della legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874. Ciò è stato in particolare possibile grazie al compromesso trovato in risposta alla decennale controversia relativa alla proprietà del patrimonio comunale. Diversamente che nel caso dei falliti progetti di legge sui comuni del 1945 e del 1966, si era riusciti a salvaguardare gli interessi dei comuni patriziali. Al posto di una soluzione orientata principalmente ai comuni politici è subentrata la ripartizione della proprietà tra le due organizzazioni amministrative autonome secondo criteri esattamente definiti.

È inoltre stato possibile eliminare *incertezze nell'applicazione del diritto* esistenti da decenni, espresse in una vasta giurisprudenza del Governo e del Gran Consiglio (cfr. Prassi di ricorso del Governo). Quali ulteriori punti chiave, la legge sui comuni ha definito i tratti essenziali dell'*organizzazione* del comune quale principale corporazione di persone all'interno dell'ente pubblico nonché i principi della *gestione finanziaria* comunale. Sono state create le basi legislative necessarie per la *collaborazione intercomunale* già praticata in precedenza. Nella legge sui comuni, l'*esternalizzazione di compiti comunali* è disciplinata solo, ma pur sempre, in modo rudimentale (principalmente a seguito di revisioni parziali successive). Anche le disposizioni emanate concernenti le *aggregazioni di comuni* sono finora risultate in ampia misura opportu-

ne e attuabili. Infine, con le disposizioni concernenti la *vigilanza* è stata da un lato promossa la posizione dei comuni, d'altro lato si è abbandonata la prassi della vigilanza concentrata sul singolo caso a favore di una vigilanza collettiva che salvaguarda nella massima misura possibile l'autonomia comunale e la sicurezza giuridica.

Globalmente, la legge sui comuni del 1974 riassumeva sostanzialmente la *prassi* vigente al momento della sua entrata in vigore, spiegando più in dettaglio i tratti essenziali contenuti nell'art. 35 (Diritto di vigilanza del Governo sui comuni) e nell'art. 40 (Effettivo, concetto, compiti e competenze dei comuni) della vecchia Costituzione cantonale del 1892 (aRB 17) e concretizzandoli (cfr. messaggio 2005-2006, p. 1036). La sua emanazione ha permesso di portare sicurezza giuridica e uguaglianza giuridica riguardo a molte questioni controverse del diritto comunale.

L'avvio di una politica attiva volta al *rafforzamento dei comuni* è stato merito della legge sui comuni. Essa ha infatti formulato per la prima volta principi vincolanti riguardo a questioni organizzative e finanziarie dei comuni, fatto che va considerato come una pietra miliare nella storia dei comuni grigionesi. Nonostante le condizioni mutate negli oltre 40 anni trascorsi, finora la legge sui comuni si è in genere e in misura sorprendentemente elevata dimostrata valida.

Ciononostante, è giunto il momento di far confluire i mutamenti economici, sociali e organizzativi in una legge più chiara e moderna.

## **2.2 Strutture comunali attuali nei Grigioni**

Attualmente, nel Cantone dei Grigioni i compiti pubblici vengono svolti, oltre che dal Cantone e dagli attuali 114<sup>1</sup> comuni, da 75<sup>2</sup> comuni patriziali, da 11 regioni e da numerose forme di collaborazione intercomunale.

I seguenti dati statistici sono rilevanti in relazione ai comuni grigionesi:

- Evoluzione del numero di comuni politici:

---

<sup>1</sup> Fatta salva l'approvazione del Gran Consiglio, il 1° gennaio 2017 i Comuni di Grono, Leggia e Verdabbio si aggregeranno per formare il Comune di Grono.

<sup>2</sup> Grono e Leggia prevedono di scegliere i loro comuni patriziali per la fine del 2016 e di trasferire il loro patrimonio finanziario in un consorzio patriziale.

Dal 2002 (209), il numero di comuni è diminuito ogni anno, fatta eccezione per gli anni 2004 e 2005, nei quali non vi sono state aggregazioni di comuni. Al 1° gennaio 2016 i Grigioni contavano ancora 114 comuni politici.

- Numero di comuni politici secondo il numero di abitanti:


<b>Comuni grigionesi secondo categoria di grandezza</b> (STATPOP 31.12.2014, Comuni 01.01.2016)						
<b>Classe di riferimento</b>				<b>Comuni</b>	<b>Abitanti</b>	<b>in %</b>
	-	50	abitanti	1	41	0.02
51	-	100	abitanti	7	477	0.24
101	-	200	abitanti	11	1'650	0.84
201	-	300	abitanti	7	1'592	0.81
301	-	400	abitanti	7	2'455	1.25
401	-	500	abitanti	4	1'781	0.91
501	-	1'000	abitanti	22	16'080	8.21
1'001	-	2'000	abitanti	26	34'985	17.86
2'001	-	5'000	abitanti	24	69'472	35.47
5'001	-	10'000	abitanti	3	21'670	11.06
10'001	-		abitanti	2	45'683	23.32
<b>Totale</b>				<b>114</b>	<b>195'886</b>	<b>100.00</b>

- Comuni e comuni patriziali



Il grafico seguente mostra in quali comuni politici esistono comuni patriziali o consorzi patriziali. Un'eccezione è costituita dal Comune di Ilanz/Glion, che presenta sia un comune patriziale, sia un consorzio patriziale.

### Cantone dei Grigioni



Dall'elenco seguente risulta quali soluzioni sono state adottate con riguardo ai comuni patriziali in caso di aggregazioni di comuni politici:

Panoramica comuni patriziali / aggregazioni								
	Comuni prima dell'aggregazione	Con comune patriziale?			Dopo l'aggregazione	Con comune patriziale?		Trasferimento di patrimonio?
		Si	No			Si	No	
2003	Donath Patzten-Fardün		x x		<b>Donat</b>		x	
2006	Splügen Medels i.Rh.	x	x		<b>Splügen</b>	x		x
2007	St. Antönien St. Antönien-Ascharina	x	x		<b>St. Antönien</b>		x	
2008	Pagig St. Peter	x x			<b>St. Peter-Pagig</b>		x	
	Ausserferrera Innerferrera		x x		<b>Ferrera</b>		x	
	Trimmis Says	x x			<b>Trimmis</b>	x		
2009	Davos Wiesen	x x			<b>Davos</b>	x		
	Feldis/Veulden Scheid	x	x					x
	Trans Tumegl/Tomils		x x		<b>Tomils</b>		x	x
	Fuldera Lü	x x						
	Müstair Sta. Maria	x x						
	Tschierv Valchava		x x		<b>Val Müstair</b>		x	
	Andeer Clugin Pignia	x	x x		<b>Andeer</b>	x		
	Flond Surcuolm		x x		<b>Mundaun</b>		x	
	Praden Tschierchen	x x			<b>Tschierchen-Praden</b>	x		
	2010	Bondo Castasegna Soglio Stampa Vicosoprano	x x x x			<b>Bregaglia</b>		x
Churwalden Malix Parpan		x x x			<b>Churwalden</b>	x		
Cazis Portein Prüz Sarn Tartar		x	x x x x		<b>Cazis</b>	x		
2011	Fanas Grüsch Valzeina	x x			<b>Grüsch</b>		x	
2012	Igis Mastrils	x	x		<b>Landquart</b>	x		
	Schlans Trun		x x		<b>Trun</b>		x	

Panoramica comuni patriziali / aggregazioni								
	Comuni prima dell'aggregazione	Con comune patriziale?			Dopo l'aggregazione	Con comune patriziale?		Trasferimento di patrimonio?
		Si	No			Si	No	
2013	Arosa	x			Arosa	x		
	Calfreisen	x						
	Castiel		x					
	Langwies		x					
	Lüen		x					
	Molinis	x						
	St.Peter-Pagig		x					
	Cumbel		x		Lumnezia			
	Degen		x					
	Lumbrein	x						
	Morissen		x					
	Suraua		x					
	Vella		x					
	Vignogn		x					
Vrin	x							
Safien		x		Safiental				
Tenna		x						
Valendas	x							
Versam	x							
Ramosch	x			Valsot				
Tschlin	x							
2014	Castrisch		x		Ilanz/Glion	x		x
	Duvin		x					
	Ilanz	x						
	Ladir	x						
	Luven	x						
	Pigniu		x					
	Pitasch	x						
	Riein		x					
	Rueun	x						
	Ruschein		x					
	Schnaus	x						
	Sevgein		x					
	Siat		x					
2015	Alvaneu	x			Albula/Alvra			x
	Alvaschein	x						
	Brienz/Brinzauls		x					
	Mon		x					
	Stierva		x					
	Surava	x						
	Tiefencastel	x						
	Arvigo	x			Calanca			
	Braggio		x					
	Cauco		x					
	Selma		x					
	Almens	x			Domleschg			x
	Paspels	x						
	Pratval		x					
	Rodels		x					
	Tomils		x					
	Ardez	x						
	Ftan	x			Scuol	x		
	Guarda	x						
Sent	x							
Scuol	x							
Tarasp	x							
St. Martin		x		Vals				
Vals		x						

Panoramica comuni patriziali / aggregazioni								
	Comuni prima dell'aggregazione	Con comune patriziale?			Dopo l'aggregazione	Con comune patriziale?		Trasferimento di patrimonio?
		Si	No			Si	No	
	Lavin Susch Zerne	x x	x		Zerne	x		
2016	Klosters-Serneus Saas	x x			Klosters-Serneus	x		
	Luzein St. Antönien		x x		Luzein		x	
	Mundaun Obersaxen		x		Obersaxen Mundaun	x		
	Bivio Cunter Marmorera Mulegns Riom-Parsonz Salouf Savognin Sur Tinizong-Rona	x			Surses		x	x
2017	Grono Leggia Verdabbio	x x x			Grono		x	x x

La situazione di Ilanz/Glion, insoddisfacente dal punto di vista di una ridefinizione delle strutture a lungo termine, è stata oggetto di un procedimento giudiziario. Nella sua sentenza del 1° settembre 2015, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni non ha risposto alla questione giuridica materiale, se in un comune possano coesistere un comune patriziale e un consorzio patriziale (cosa che il Cantone contesta).

#### - Compiti dei comuni patriziali

Dove i comuni patriziali esistono e sono organizzati, svolgono i seguenti compiti: naturalizzazioni, amministrazione del proprio patrimonio ed eventualmente esercizio del loro diritto di pronunciarsi in merito al patrimonio di godimento del comune. Alcuni comuni patriziali sostengono progetti di pubblica utilità, associazioni sportive o scuole di musica. Fino al 1979 i comuni patriziali si assumevano il compito dell'assistenza pubblica. Da allora questo compito spetta ai comuni politici. Singoli comuni patriziali sostengono il comune politico nell'ambito dell'aiuto sociale materiale oppure possiedono un istituto patriziale.

La prassi applicata da singoli comuni patriziali che versano ai loro membri un cosiddetto "Bürger Nutzen", ossia contributi in denaro, è stata recentemente vietata dall'organo di vigilanza.

## 3 Motivi alla base della revisione

### 3.1 Sviluppi

- Mutamento dalla società agricola verso la società dei servizi

La legge sui comuni del 1974 ha ripreso in gran parte i tratti essenziali del primo progetto fallito di legge grigionese sui comuni risalente al 1945. Di conseguenza, l'attuale legge sui comuni corrisponde di fatto fortemente alla concezione di società ed economia che si aveva nella prima metà del secolo scorso, con una popolazione ancora prevalentemente legata all'agricoltura.

Nell'insieme, negli ultimi 40 anni anche nei Grigioni si è verificato un forte mutamento sociale dalla società agricola verso la società dei servizi.

- La questione della proprietà non è più centrale

Come ricordato, la legge sui comuni del 1974 ha creato in primo luogo sicurezza giuridica per quanto concerne la questione dell'*attribuzione della proprietà del patrimonio comunale* al comune patriziale oppure al comune politico, con in primo piano il patrimonio di congodimento, per via della sua importanza storica. La disciplina di questa problematica riveste un ruolo fondamentale nella legge sui comuni. Le esaustrive disposizioni concernenti il patrimonio comunale e la trattazione separata del patrimonio di congodimento costituiscono una particolarità del diritto grigionese in materia di comuni.

Oltre che riguardo alle decennali controversie relative all'attribuzione della proprietà del patrimonio di congodimento, è stata fatta chiarezza anche riguardo alla relazione di politica statale tra comune politico e comune patriziale.

Essendo state chiarite le questioni relative al rapporto tra comune patriziale e comune politico, controverse fino all'emanazione della legge sui comuni, parti essenziali dell'attuale legge sui comuni divengono superflue o devono essere rielaborate. Per le disposizioni concernenti in particolare il patrimonio di congodimento deve essere trovata una soluzione coerente e globale.

- Riforma dei comuni e riforma territoriale

Con la *promozione delle aggregazioni di comuni*, che ha preso slancio in particolare dal 1998, il comune quale istituzione viene progressivamente rafforzato, affinché possa svolgere i propri compiti in modo autonomo ed efficiente. A ciò è al contempo associato un rafforzamento del federalismo. Mentre nel 1974 il Cantone dei Grigioni contava ancora 219 comuni, nel 2016 sono solo 114. Altre aggregazioni sono previste o sono già state decise (Leggia, Grono, Verdabbio dal 2017). Secondo la strategia adottata dal Gran Consiglio, la riforma dei comuni secondo il principio bottom up dovrà portare entro il 2020 a un numero di comuni compreso tra 50 e 100; a lungo termine i Grigioni dovranno contare meno di 50 comuni (cfr. in merito il messaggio 2010-2011, p. 589, 614 segg.; PGC 2010-2011, p. 520 segg.).

Con l'entrata in vigore della riforma territoriale il 1° gennaio 2016 vi è stata l'*aggregazione territoriale* delle 14 corporazioni regionali, degli 11 distretti e dei 39 circoli (che fungono da circondario elettorale per le elezioni del Gran Consiglio) in 11 regioni ancorate nella Costituzione cantonale, vale a dire che le strutture del cosiddetto livello statale intermedio sono state ridefinite e semplificate.

Con la riforma dei comuni e la riforma territoriale viene superata la suddivisione dei compiti tra diversi responsabili a livello cantonale e comunale. In questo modo vengono creati i presupposti per un adempimento dei compiti maggiormente prossimo al cittadino, efficiente, autoresponsabile e rispondente alle esigenze odierne.

- Sviluppi nell'ambito delle finanze e della contabilità

A seguito dell'introduzione del MCA2 i comuni si sono trovati confrontati con nuove esigenze riguardo alla gestione finanziaria e alla presentazione dei conti. La *legge sulla gestione finanziaria* (LGF; CSC 710.100), entrata in vigore il 1° dicembre 2012 per permettere l'introduzione del MCA2 presso il Cantone, vale di principio anche per i comuni, diversamente dalla precedente legge sulla gestione e la vigilanza finanziaria, che per i comuni faceva stato solo per analogia. A suo complemento, lo stesso giorno è entrata in vigore l'*ordinanza sulla gestione finanziaria per i comuni* (OGFCom; CSC 710.200), che disciplina i principi della gestione finanziaria, del diritto in materia creditizia, della presentazione dei conti, nonché della gestione contabile e amministrativa. Essa deve contribuire all'applicazione uniforme del MCA2 e con ciò

alla comparabilità con altri comuni e a una maggiore trasparenza e così in fin dei conti a una maggiore chiarezza per autorità e popolazione. I relativi mezzi sono tra l'altro indicatori predefiniti che rendono più facile agli aventi diritto di voto valutare la situazione finanziaria e la gestione economica del comune. Tutti i comuni dovranno passare al MCA2 al più tardi entro il 2018.

La legislazione speciale cantonale prescrive i requisiti posti alla contabilità comunale in modo molto più specifico rispetto a quanto fatto finora. La nuova legge sui comuni deve tenere conto di questa circostanza.

- Riforma PF con concezione modificata della vigilanza

Con la *riforma della perequazione finanziaria* entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (riforma PF; cfr. messaggio 2013-2014, p. 211), anche la concezione del Cantone riguardo alla vigilanza sulle questioni finanziarie dei comuni ha ricevuto una nuova base. A seconda della gravità di una fattispecie concreta, il Governo può assoggettare un comune a uno dei tre livelli di intervento (cfr. art. 97b LCom). I dettagli sono disciplinati dall'*ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni* (OVFC; CSC 175.100).

### **3.2 Necessità di agire**

- Sistematica e leggibilità della legge

A seguito di varie circostanze (legislazione di rango superiore, ad esempio di politica settoriale, condizioni quadro politiche mutate, ecc.), la legge sui comuni è stata ripetutamente sottoposta a revisioni parziali negli oltre 40 anni della sua esistenza. In occasione di *10 revisioni parziali*, tra il 1995 e oggi (ultima decisione 13 gennaio 2015) numerosi articoli sono stati modificati, abrogati o inseriti ex novo nella legge e dei titoli sono stati modificati. La chiarezza e la leggibilità della legge ne hanno inevitabilmente risentito.

I motivi principali per le avvenute revisioni parziali sono stati:

- Progetto CFLAD (messaggio 1999-2000, p. 429)

- Adeguamenti alla Costituzione cantonale del 18 maggio 2003/14 settembre 2004 (ad es. art. 68 segg. Cost. cant. concernenti la nuova regolamentazione relativa alle corporazioni regionali; cfr. "Revisionsschwerpunkte" [Punti chiave di revisione] nel messaggio 2005-2006, 993, p. 1040 segg.)
- Sottoprogetto comuni patriziali (messaggio 2011-2012, p. 1211 segg.)
- Riforma territoriale con entrata in vigore il 1° gennaio 2016 (cfr. messaggi 2010-2011, p. 589; 2011-2012, p. 1963; 2013-2014, p. 757)
- Adeguamenti a disposizioni della legislazione settoriale (ad es. LACPP, legge sulle imposte comunali e di culto, legge sulla polizia, legge sulla giustizia amministrativa, legge sui diritti d'acqua)

La nuova legge sui comuni dovrà presentare una sistematica chiara, che da un lato serva per trovare e riconoscere il contenuto normativo (funzione informativa) e d'altro lato permetta di derivarne in modo chiaro e comprensibile il senso delle regolamentazioni (funzione di comprensione).

- Varie sentenze del Tribunale amministrativo/Prassi dell'Ufficio per i comuni in relazione al rilascio di informazioni

Negli scorsi anni il Tribunale amministrativo ha dovuto giudicare a più riprese questioni relative al diritto di organizzazione e al diritto procedurale dei comuni (ad es. delimitazione delle competenze degli organi comunali, procedure di votazione, ordine del giorno). Nella misura in cui a tali questioni sono attribuite un'importanza sostanziale e una validità generale, va esaminata la possibilità di una corrispondente regolamentazione nella legge sui comuni. Lo stesso vale per i casi nei quali si può individuare un chiaro bisogno di legiferare, tra l'altro a seguito della prassi pluriennale seguita dall'Ufficio per i comuni in relazione al rilascio di informazioni (ad es. riesame, assemblea comunale convocata per un esame preliminare, ecc.).

La nuova legge sui comuni deve riprendere sostanziali conclusioni di validità generale scaturite dalla giurisprudenza e dalla prassi dell'Ufficio per i comuni relative al diritto comunale istituzionale.



## 4 Tratti fondamentali del progetto

### 4.1 Disposizioni generali

Questa sezione contiene disposizioni fondamentali relative tra l'altro allo stato giuridico del comune, all'autonomia e a un'uniformazione formale della terminologia degli atti legislativi comunali. Le frazioni devono servire soltanto alla denominazione geografica.

### 4.2 Organizzazione

Nell'interesse di una maggiore sicurezza giuridica e chiarezza del diritto, le *prescrizioni di carattere organizzativo* vengono formulate in modo più preciso e dettagliato rispetto all'odierna legge sui comuni, senza per questo limitare il margine di manovra dei comuni per quanto riguarda le loro norme relative all'organizzazione. Sono state considerate nella legislazione anche questioni giuridiche che negli scorsi anni sono state ripetutamente all'origine di controversie giuridiche oppure sono state frequentemente oggetto di domande dei comuni oppure ancora che rientrano nell'organizzazione amministrativa più stretta del comune (preparazione, svolgimento e carattere pubblico dell'assemblea comunale, questioni relative alle competenze, rappresentanza del comune, rapporto tra assemblea comunale e votazione alle urne, competenze della CdG, ecc.).

Alla sezione relativa all'organizzazione spetta un'importanza fondamentale in seno alla LCom. Essa è dedicata al vero e proprio diritto comunale istituzionale, nel senso che delinea il quadro organizzativo che permette al comune di svolgere i suoi svariati compiti in modo legale, efficiente e con la massima autonomia organizzativa possibile. A questo scopo i comuni hanno a disposizione l'organizzazione comunale ordinaria (con assemblea comunale) o quella straordinaria (con parlamento comunale).

In considerazione dell'autonomia comunale, il Cantone deve fissare soltanto le linee guida per l'organizzazione dei comuni. Nel quadro dell'autonomia organizzativa che spetta loro, i comuni possono stabilire autonomamente quali organi del comune siano competenti per l'esercizio di quali compiti comunali e come questi organi vengano designati. I principi previsti dal diritto cantonale con riguardo alla formazione dell'opinione nei comuni (vale a dire le prescrizioni di carattere organizzativo) devono perciò

muoversi soltanto, ma pur sempre, entro limiti predefiniti, senza per questo privare i comuni del margine di manovra necessario per sviluppare soluzioni proprie. Gli organi comunali devono costituirsi secondo direttive uniformi, vale a dire che il Cantone deve soltanto fissare il quadro organizzativo che consenta ai comuni di svolgere i propri compiti in modo autoresponsabile e conforme alla legge. Il Cantone deve inoltre intervenire con moderazione nelle direttive organizzative anche per un altro motivo. In considerazione delle situazioni diverse in cui si trovano i comuni, non sarebbe comunque in grado di determinare la "giusta" organizzazione comunale. Le forme organizzative considerate come opportune, intese da un lato come organizzazione delle autorità comunali (nuova gestione pubblica, gestione amministrativa orientata all'efficacia, modelli di gestione comunale) e d'altro lato quali possibili forme di adempimento dei compiti (privatizzazione, esternalizzazione di compiti comunali, collaborazione intercomunale, ecc.) sono soggette a un costante mutamento, ragione per cui la legislazione cantonale può fornire unicamente lo strumento comune per le varie soluzioni.

Riassumendo, la sezione "II. Organizzazione" disciplina sostanzialmente i seguenti settori:

- Gli *organi comunali* ordinari necessari; disposizioni comuni
- Gli *aventi diritto di voto*; competenze imprescindibili; diritti politici; regolamentazioni relative alle procedure di votazione
  - La *votazione alle urne*; affari a essa subordinati; norme procedurali
  - L'*assemblea comunale*; principi (affari a essa subordinati, quorum, carattere pubblico, ricusa)
- Il *parlamento comunale*; principi
- Le *autorità*; disposizioni comuni (eleggibilità, norme procedurali interne alle autorità; incompatibilità/motivi di esclusione/di ricusa; obbligo del segreto)
  - Il *municipio*; posizione; organizzazione; competenze; delega di compiti
  - La *commissione della gestione*; composizione; compiti

Rispetto alla LCom vigente, con riguardo alle disposizioni organizzative si procede alle innovazioni/integrazioni/modifiche o anche ai chiarimenti seguenti:

- *Base giuridica per votazioni consultive (art. 18 p-LCom)*

- *Procedura in caso di riesame (art. 19 p-LCom)*
- *Carattere pubblico dell'assemblea comunale (art. 22 p-LCom)*
- *Nessun obbligo di ricusa in caso di assemblea comunale (art. 22 p-LCom)*
- *Elezioni suppletive (art. 26 p-LCom)*
- *Procedura per la presentazione di proposte in occasione di assemblee comunali e successiva votazione alle urne (art. 10 e art. 20 p-LCom)*
- *Volume dell'impiego in caso di incompatibilità (art. 31 p-LCom)*
- *Competenza per l'adeguamento del diritto comunale al diritto di rango superiore (art. 37 p-LCom)*

### *Comuni con assemblea comunale e comuni con parlamento comunale*

L'art. 66 Cost. cant. stabilisce da un lato gli organi comunali obbligatori (aventi diritto di voto, autorità esecutiva, altre autorità a norma di legge [cpv. 1]), d'altro lato la possibilità di sostituire o integrare l'organizzazione comunale ordinaria con una straordinaria (cpv. 2). L'organizzazione straordinaria, ossia quella con un parlamento comunale, viene (tuttora e anche dalla dottrina) definita come tale poiché rispetto all'organizzazione ordinaria costituisce l'eccezione (nel 2016 solo 17 comuni su 114 presentano un parlamento comunale). Di questi comuni, alcuni dispongono in aggiunta anche di un'assemblea comunale per determinati affari. Questi comuni suddividono dunque le funzioni legislative tra la votazione alle urne, l'assemblea comunale e il parlamento comunale (cfr. art. 10 LCom); normalmente tutti e tre gli organi si occupano del medesimo affare. Ciò ostacola la chiarezza delle procedure e l'applicazione della legislazione e talora conduce a lunghe trattazioni di affari con il conseguente onere elevato per gli interessati. Nell'interesse di una semplificazione dell'organizzazione comunale con conseguente aumento dell'efficienza nell'adempimento dei compiti comunali, nei comuni con un parlamento comunale gli aventi diritto di voto devono poter decidere in merito ad affari di loro competenza soltanto nella forma della votazione alle urne. Questa innovazione porta a procedure maggiormente prossime al cittadino e più semplici.

### *Municipi con 5 o 7 membri*

In occasione della revisione parziale della legge sui comuni, nel 2006 l'art. 14 è stato completato con un cpv. 3 secondo cui il municipio è di regola composto da almeno cinque membri. L'inserimento di tale disposizione si è reso necessario soprattutto poiché in comuni con un municipio composto da tre membri capitava ripetutamente che, tra l'altro a seguito di motivi d'esclusione, non era più data la capacità di agire, ciò che portava a misure di vigilanza e di conseguenza a inutili oneri amministrativi (cfr. messaggio 2005-2006, p. 993; PGC 2005/2006, p. 749). Questa prescrizione di diritto cantonale che di principio i comuni dovevano assolutamente rispettare, ha limitato la loro autonomia organizzativa vigente in quell'ambito fino a quel momento. In questo modo gli statuti comunali secondo i quali l'esecutivo era o è composto da meno di cinque membri si sono trovati a essere in contrasto con il diritto cantonale di rango superiore (con la Città di Coira quale unica eccezione riconosciuta [cfr. PGC 2005/2006, p. 770 segg.]). La LCom ha tuttavia volutamente rinunciato a stabilire nel diritto positivo per il nuovo capoverso 3 dell'art. 14 un termine transitorio entro il quale i comuni in questione avrebbero dovuto adattare i loro statuti oppure entro il quale la regolamentazione comunale avrebbe dovuto obbligatoriamente fare posto a quella cantonale. Al contrario, in occasione del dibattito in Gran Consiglio, in merito alla questione relativa a tale adeguamento legislativo il competente rappresentante del Governo ha spiegato che il Cantone non avrebbe esercitato alcuna pressione sui comuni che nei prossimi 10 – 15 anni non avessero proceduto a una revisione dello statuto e che non si fossero trovati nella situazione di non essere in numero legale. Qualora invece uno di questi comuni si fosse trovato a non essere in numero legale, il Cantone avrebbe dovuto intervenire di conseguenza (cfr. PGC 2005/2006, p. 771 seg.).

In relazione a un ricorso di vigilanza che censurava come illecito un municipio composto da tre membri, con decreto del 17 dicembre 2013, prot. n. 1251, il Governo ha incaricato il Dipartimento delle finanze e dei comuni di esaminare la questione relativa a quali comuni devono adeguare al diritto cantonale entro quale termine le loro prescrizioni organizzative al riguardo e di presentare al Governo una corrispondente proposta.

La situazione si presenta attualmente come segue: oltre ai Comuni di Coira e di Samnaun, dotati anche di un parlamento comunale, solo Urmein e Rongellen hanno un esecutivo composto da tre membri.

Diversamente dalla formulazione odierna, ai sensi di un'applicazione giuridicamente uniforme che non lasci spazio ad alcun margine di interpretazione, non deve più essere stabilita la possibilità di disporre di un municipio più piccolo.

Secondo il Governo, gli argomenti seguenti vanno a sostegno di un esecutivo con più di tre membri:

- maggiore pluralità di opinioni e di conseguenza soluzioni fondate su una base più ampia (maggior numero di partiti rappresentati, soprattutto nei comuni più grandi)
- ripartizione degli oneri sempre maggiori (anche per i piccoli comuni; compiti operativi) su più spalle
- maggiore democrazia
- diminuzione dei casi di assenza del numero legale.

Risulta opportuna anche una limitazione massima: attualmente sono solo due i comuni (Brusio e Lumnezia) che dispongono di un municipio con più di sette membri. Lumnezia ha inoltre recentemente tentato di ridurre da nove a cinque il numero di municipali, ciò che è stato vietato dietro rimando al contratto di aggregazione. Nessun comune grigionese conta sei municipali. In questo senso, in futuro l'esecutivo comunale dovrà essere composto da cinque o da sette membri.

### **4.3 Patrimonio comunale**

L'attuale esaustiva legiferazione a questo riguardo, contenuta nella sezione "3. Proprietà e amministrazione del patrimonio comunale" e suddivisa in 12 articoli, può essere spiegata da una prospettiva storica. Una necessità di regolamentazione era data soprattutto con riguardo al patrimonio di congodimento. La particolare posizione di questa categoria di patrimonio si fonda sull'importanza storica unica attribuita a questo patrimonio quale base dell'autonomia dei comuni grigionesi. (Solo) questo giustificava la sua distinzione (a quanto pare unica in Svizzera) dai rimanenti beni amministrativi. Ancora nel 1974, il patrimonio di congodimento costituiva in molti comuni la

base del loro carattere cooperativo. La conservazione, l'utilizzazione e l'amministrazione del patrimonio di congodimento aveva perciò un'importanza fondamentale.

La motivazione per l'esauritiva regolamentazione del patrimonio di congodimento nella LCom del 1974 (a. patrimonio di congodimento quale base dell'autonomia del comune, b. attribuzione della proprietà del patrimonio di congodimento al comune politico o a quello patriziale) oggi non ha più importanza. Da un lato ha perso l'originaria posizione dominante e garante dell'esistenza e d'altro lato la questione della proprietà è stata chiarita una volta per tutte nell'art. 79 in unione con l'art. 103 LCom. La caratteristica tipica per il patrimonio di congodimento (alpe, pascolo comunitario, pascolo, bosco, ecc.) conformemente al diritto grigionese, ossia la necessità di tale patrimonio per l'adempimento dei compiti del comune caratterizzato dall'agricoltura (cfr. art. 30 LCom), era un tempo di importanza vitale, ma nell'odierna società dei servizi è ampiamente venuta meno. Di principio, non è perciò più giustificata una regolamentazione speciale oltre agli altri compiti dei comuni. In questo senso, per il patrimonio di congodimento valgono i medesimi principi validi per i beni amministrativi (ad es. destinazione vincolata a scopo pubblico).

Per quanto si sa, le leggi sui comuni di altri Cantoni non prevedono norme relative al patrimonio di congodimento. In considerazione dell'importanza storica e delle discussioni relative alla proprietà del patrimonio comunale, rimane tuttavia giustificato il mantenimento di questa particolare categoria di patrimonio.

L'obiettivo (destinazione vincolata dei ricavi realizzati dall'alienazione) a suo tempo perseguito con il conto dei ricavi delle vendite di terreno (art. 38 LCom) non è oggi più giustificabile, ragione per cui il progetto non lo prevede più. Inoltre, nella prassi sono ripetutamente emerse difficoltà e incertezze in relazione alla questione della procedura da seguire per il prelievo di mezzi dal conto dei ricavi delle vendite di terreno. Non da ultimo, contrariamente a quanto prescritto dalla legge, qua e là tale conto viene amministrato dal comune patriziale. Le disposizioni finali devono disciplinare le modalità secondo le quali i conti dei ricavi delle vendite di terreno vadano eliminati e come procedere in futuro con questi mezzi.

Diverso è il destino giuridico che tocca i lotti patriziali, i quali rientrano integralmente nell'ambito di competenza e normativo dei comuni patriziali. Anche a questo riguardo le disposizioni finali prevedono una regolamentazione concernente l'ulteriore utilizzazione di questa particolare categoria di patrimonio.

#### **4.4 Compiti**

Nemmeno la legge sui comuni sottoposta a revisione contiene un elenco dei compiti che il comune deve e di quelli che non deve svolgere. Ad attribuire i compiti al comune sono gli atti normativi settoriali del Cantone (ad es. la legge scolastica) oppure il comune stesso tramite decisione comunale.

Negli scorsi anni è fortemente aumentata l'importanza dell'*adempimento di compiti* da parte di enti esterni (esternalizzazione). Di questa circostanza si deve tenere conto tramite una regolamentazione più dettagliata delle modalità secondo le quali i comuni possono trasferire compiti pubblici a enti, istituti e anche a privati.

#### **4.5 Collaborazione intercomunale**

Nel settore della collaborazione intercomunale (CI), oltre alle possibili forme giuridiche applicabili, la vigente legge sui comuni disciplina a fondo essenzialmente le regioni e le corporazioni di comuni. Per le regioni (forma prestabilita di CI) si vuole ora creare un capitolo separato; per le rimanenti forme di collaborazione si vuole perlomeno prestabilire il quadro giuridico.

L'affinità tra esternalizzazione di compiti comunali e CI (come anche con l'aggregazione di comuni) risulta ora del resto anche dalla sistematica della legge.

#### **4.6 Aggregazione di comuni**

Nel corso delle varie aggregazioni degli scorsi anni, la snella legislazione concernente l'*aggregazione di comuni* (art. 87-94 LCom) si è in ampia misura dimostrata valida ed è risultata senz'altro compatibile con la riforma dei comuni (cfr. anche messaggio 2005-2006, p. 1050); essa consente soluzioni adeguate e flessibili. Nella sua decisione del 12 marzo 2015, il Tribunale federale ha confermato la legittimità della procedura di aggregazione grigionese. Ciononostante, le numerose esperienze ed evidenze acquisite dovranno riflettersi nella legge, per quanto necessario e qualora nell'interesse della sicurezza e della chiarezza giuridica si imponga una regolamentazione uniforme.

Alla soluzione di un ampliamento e di una precisazione degli strumenti aggregativi previsti dalla legge sui comuni va preferita l'emanazione di una legge sulle aggregazioni di comuni separata.

#### **4.7 Vigilanza**

Le poche disposizioni relative alla *vigilanza* sui comuni e sugli enti della CI contenute nella legge sui comuni vigente (art. 95-101) si sono dimostrate in passato in ampia misura opportune e attuabili. Le competenze, le fattispecie e le misure nel settore della vigilanza finanziaria, talora disciplinate nella legge solo in modo impreciso, sono state ampiamente chiarite con la revisione parziale della legge sui comuni (art. 97a e 97b) avvenuta nel quadro della riforma della perequazione finanziaria, nonché con l'ordinanza concernente la vigilanza finanziaria sui comuni. Per contro, la distinzione delle competenze di vigilanza spettanti a Governo, Dipartimento delle finanze e dei comuni nonché servizi specializzati (di cui fa parte anche l'Ufficio per i comuni) è disciplinata soltanto in misura insufficiente. In questo ambito, nonché per quanto riguarda le misure di diritto di vigilanza, si impongono chiarimenti a livello legislativo.

#### **4.8 Comuni patriziali**

Una revisione totale della legge sui comuni offre l'occasione per confrontarsi con il dualismo "comune politico/comune patriziale". Per un secolo è perdurata l'incertezza concernente la relazione tra i due enti, incertezza che la legge sui comuni del 1974 ha eliminato con un compromesso. Diverse sentenze giudiziarie hanno nel frattempo fatto chiarezza.

Le seguenti fattispecie hanno indotto il Governo a non mettere in dubbio l'esistenza degli attuali comuni patriziali:

Con la Costituzione cantonale entrata in vigore il 1° gennaio 2004, ai comuni patriziali è stata riconosciuta la garanzia dell'istituzione. La proposta di rinunciare ai comuni patriziali non ha avuto successo in Gran Consiglio (cfr. PGC agosto 2002, p. 363 segg.).

Nel quadro della "Riforma dei comuni: progetto parziale comuni patriziali" (messaggio 2011-2012, p. 1211 segg.) in Gran Consiglio è stata nuovamente sollevata la que-



stione dell'esistenza futura dei comuni patriziali. Con 91 voti contro 15, il Gran Consiglio ha deciso di non entrare nel merito di una proposta intesa ad abrogare l'art. 61 Cost. cant. (cfr. PGC febbraio 2012, p. 788). Nella sessione di aprile 2013, l'incarico Trepp 2004 mirante ad attribuire ai comuni politici la competenza in materia di naturalizzazione è stato respinto dopo un'approfondita discussione con 71 voti contro 23 (PGC aprile 2013, p. 912). Il Gran Consiglio ha in tal modo seguito il Governo, che non vedeva motivo di revocare ai comuni patriziali la competenza di decidere in merito alle domande di naturalizzazione.

A seguito del margine di manovra sempre più limitato dal diritto di rango superiore in relazione alle naturalizzazioni, qua e là ci si è interrogati se sia giustificato mantenere una forma di comune che dispone di soli due compiti, ossia che da un lato è istanza esecutiva nel settore delle naturalizzazioni e che d'altro lato si occupa di amministrare il proprio patrimonio pubblico (anche questo con possibilità limitate). Nel quadro della presente procedura di consultazione, il Governo solleva nuovamente anche la questione dell'esistenza futura dei comuni patriziali. Se dovesse risultare che un'abrogazione sarebbe in grado di ottenere un consenso politico dalla maggioranza, il Governo avvierebbe tale passo. Una necessità di adeguamento legislativo risulterebbe nei settori seguenti:

L'abrogazione dell'art. 61 Cost. cant., disposizioni di diritto patrimoniale (rinuncia alla categoria del patrimonio di congodimento), disposizioni di diritto della proprietà (attribuzione della proprietà al comune politico), disposizioni di diritto transitorio (destino dei consorzi patriziali già istituiti). La competenza in materia di naturalizzazione verrebbe attribuita ai comuni politici (revisione della legge sulla cittadinanza).

L'abrogazione del comune patriziale non cambierebbe nulla riguardo all'attinenza. Già oggi quest'ultima si orienta al comune politico.

Ha dato origine ad aspre discussioni il comportamento dell'ex comune patriziale di Ilanz, il quale, subito prima dell'entrata in vigore dell'aggregazione di Ilanz/Glion, ha trasferito il suo patrimonio milionario a un consorzio patriziale, nonostante stesse per nascere il nuovo comune patriziale di Ilanz/Glion. Le finanze di quest'ultimo sono modeste e dal 2014 è competente per le naturalizzazioni, mentre il consorzio amministra un patrimonio considerevole. La questione è stata oggetto di un procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo. Con sentenza del 1° settembre 2015, il Tribunale

amministrativo del Cantone dei Grigioni ha constatato che il vecchio comune patriziale era in condizione di deliberare validamente, non però che le decisioni fossero legittime. La coesistenza nello stesso comune di un comune patriziale e di uno o più consorzi patriziali è chiaramente contraria all'idea di ridefinizione delle strutture. Il dubbio non chiarito dal Tribunale viene eliminato prevedendo che per i comuni patriziali siano ammissibili unicamente trasferimenti al comune politico. Per i consorzi e le corporazioni patriziali esistenti va previsto un diritto transitorio contenente le basi giuridiche necessarie.

#### **4.9 Regioni**

Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la riforma territoriale. Le disposizioni relative alle regioni create con la riforma territoriale si rifanno quindi a una legislazione recente. Non è ancora stata individuata alcuna necessità di adeguamento.

#### **4.10 Disposizioni finali**

Questa sezione contiene le disposizioni essenziali di natura transitoria. Le nuove prescrizioni di diritto sovraordinato sono valide di principio dalla loro entrata in vigore. In caso di regolamentazioni divergenti con riguardo al numero di membri del municipio o della commissione della gestione nonché con riguardo alla forma finora ammessa di comune dotato di parlamento comunale (con inoltre l'assemblea comunale), il comune deve adeguare le proprie basi giuridiche entro un termine adeguato, al più tardi entro il 31 dicembre 2022. Fino a questa data il diritto comunale di contenuto diverso potrà essere mantenuto.

Le frazioni, i consorzi patriziali e le corporazioni patriziali già esistenti potranno essere mantenuti.

Il diritto transitorio prevede un opportuno scioglimento del conto dei ricavi delle vendite di terreno.

Il Cantone adeguerà alle nuove basi giuridiche anche lo statuto modello esistente, che metterà poi tempestivamente a disposizione dei comuni.

## 5 Configurazione del progetto

L'attuazione avviene tramite una revisione parziale della Costituzione cantonale nonché una revisione totale della legge sui comuni.

Tutto il contenuto da disciplinare sarà inserito (oltre che nella revisione parziale della Cost. cant.) esclusivamente nella *legge sui comuni*, questo significa che si rinuncia a emanare un'ordinanza relativa alla legge sui comuni per le disposizioni di rilevanza tendenzialmente subordinata.

## 6 Conseguenze finanziarie e per il personale

### 6.1 Progetto alla luce dell'incarico Albertin / Buona legislazione

Gli *obiettivi della riforma dei comuni* (comuni forti e autonomi; cfr. nel dettaglio il messaggio 2010-2011, p. 589, p. 625 seg.) si riflettono nella presente revisione totale della legge sui comuni. La legislazione si orienta in modo sistematico ai *principi della necessità, della sussidiarietà e della flessibilità*. Il Cantone vincola i comuni a prescrizioni soltanto laddove ciò è opportuno, necessario e rientra nell'interesse di un'*applicazione del diritto uniforme* in tutto il Cantone. Il progetto legislativo tiene quindi conto in maniera ottimale dell'incarico Albertin (cfr. PGC agosto 2015, p. 209 segg.) nonché delle direttive del Cantone in relazione alla legislazione.

### 6.2 Conseguenze per il Cantone

Per il Cantone non sono attese conseguenze finanziarie. La rinuncia all'approvazione di statuti di corporazioni di comuni comporta soltanto un minimo sgravio per l'Ufficio per i comuni.

### 6.3 Conseguenze per i comuni

La presente revisione non comporterà oneri finanziari per i comuni. Laddove non soddisfano le direttive organizzative della legge sui comuni, dovranno adeguare le

proprie basi comunali entro un congruo termine. L'uniformazione dal punto di vista legislativo formale potrà per contro avvenire gradualmente.

#### **6.4 Conseguenze per i comuni patriziali / i consorzi patriziali**

Viene soppressa la possibilità esistente per un comune patriziale di trasferire a un consorzio patriziale i valori patrimoniali nel quadro di un'aggregazione del comune politico.

In conformità alle disposizioni finali, consorzi patriziali già istituiti potranno continuare a esistere a tempo indeterminato.

## **7 Attuazione ed entrata in vigore**

La discussione del progetto è prevista per la sessione di aprile 2017. Il 24 settembre 2017 dovrà potersi tenere la votazione relativa alla revisione parziale della Costituzione cantonale.

L'entrata in vigore del progetto è prevista per il 1° gennaio 2018. Per motivi tecnico-giuridici, è possibile che una modifica di un altro atto normativo (legge sulla cittadinanza) debba già essere posta in vigore con effetto al 31 dicembre 2017.